

Sezione: LAZIO

Esito: SENTENZA

Numero: 123

Anno: 2018

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 15/03/2018

Sent 123/2018 Repubblica italiana

in nome del popolo italiano

la Corte dei conti

Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio

nella persona del giudice monocratico Eugenio Musumeci ha pronunciato la seguente

sentenza

per il giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74566;

proposto da

P. R., nato a Omissis (Omissis) il Omissis e residente a Omissis in Omissis n° 526, codice fiscale Omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Di Carlo (del foro di Omissis), nonché elettivamente domiciliato a Roma in via Cesare Pascarella n° 34 presso lo studio del difensore stesso;

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Manuela Massa, Emanuela Capannolo, Clementina Pulli e Nicola Valente (tutti iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Roma), nonché elettivamente domiciliato a Roma in via Cesare Beccaria n° 29 presso l'Avvocatura centrale dell'INPS stesso.

§§§

1. Con ricorso notificato all'INPS l'11 febbraio 2016, nonché depositato presso questa Sezione il 18 di quello stesso mese, R. P. ha lamentato che sulla pensione privilegiata, attribuitagli dal 16 dicembre 2013 allorché era transitato dalla Polizia di Stato ad altro impiego civile nel Ministero dell'Interno, non gli era mai stata erogata la tredicesima mensilità. E ne ha quindi domandato il pagamento.

2. Con comparsa depositata il 16 novembre 2017 si è costituito l'INPS, limitandosi ad affermare che "... in esecuzione della circolare n° 195/2016 ... gli uffici competenti provvederanno ad erogare la tredicesima mensilità sul suddetto trattamento, nei limiti della prescrizione quinquennale"; nonché eccependo, nelle conclusioni, il proprio difetto di legittimazione passiva.

3. Con memoria depositata il 4 gennaio 2018 il P. ha insistito per l'accoglimento della propria pretesa, sottolineando come essa fosse rimasta insoddisfatta a dispetto della predetta circolare INPS.

All'udienza del 22 di quello stesso mese la causa è stata discussa tra le parti; e, all'esito della camera di consiglio immediatamente successiva, questo giudice ha dato lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

4. Si appalesano infondate entrambe le eccezioni sollevate dall'INPS.

Questi, in tema di legittimazione passiva, non si è neppure premurato di chiarire quale sia il diverso soggetto contro il quale, in ipotesi, dovesse venir proposta la domanda attorea. Comunque quest'ultima, evidentemente, attiene

allo svolgimento del rapporto pensionistico: che, indubbiamente, è demandato all'ente previdenziale e non involge in alcun modo la P.A. da cui promana il provvedimento di pensione.

A detrimento della prescrizione del credito azionato è sufficiente osservare, invece, che quest'ultimo risale a meno di un quinquennio or sono.

5. Sul piano sostanziale l'INPS ha riconosciuto la fondatezza della domanda attorea: peraltro ovviamente, visto che in corso di causa esso ha emanato la già menzionata circolare n° 195 del 10 novembre 2016.

Perciò in favore del P. è dovuta la tredicesima mensilità, proporzionatamente alla ridottissima frazione dell'anno 2013 dal 16 dicembre in poi, nonché in misura intera per le annualità successive. Alla sorte capitale vanno inoltre addizionati gli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, la rivalutazione monetaria) dalla data di maturazione di ciascuna di quelle mensilità aggiuntive sino al dì dell'effettivo soddisfo.

6. Infine la soccombenza dell'INPS trae con sé la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di lite. Le quali, visto che la pensione mensile del P. si aggira sui 3.000 euro (all. 6 al ricorso) e che identico è quindi l'ammontare di ciascuna delle quattro mensilità aggiuntive da lui rivendicate, possono quantificarsi in misura di 1.000 euro, oltre al rimborso del 15% per spese generali, al contributo previdenziale forense e all'IVA.

p.q.m.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74566:

- 1) dichiara il diritto di R. P. alla tredicesima mensilità sulla pensione privilegiata, a far data dal 16 dicembre 2013;
- 2) condanna l'INPS al pagamento dei maggiori ratei pensionistici maturati da quella data in poi, con l'aggiunta degli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, della rivalutazione monetaria);
- 3) condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore del P., liquidate in euro 1.000 (mille), oltre al rimborso del 15% per spese generali, al contributo previdenziale forense e all'IVA.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 22 gennaio 2018.

il giudice

(f.to Eugenio Musumeci)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 15/03/2018

P. Il Dirigente

f.to Dott. Alessandro VINICOLA